



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

2010

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 28/07/2010.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

ART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI

Il Comune di Budrio, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento (DAT), presso il Settore Affari Generali –Servizi Certificazione e Comunicazione .

ART. 2 DEFINIZIONE

Con l'espressione "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)"(detto anche: testamento biologico o di vita) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il/i soggetto/i chiamato/i a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3 ISCRIZIONE

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Budrio ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento .

2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante può allegare, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. All'istanza di iscrizione al registro vengono allegare tante buste sigillate quanti sono i fiduciari nominati e una per il comune. Le stesse buste debitamente sigillate sono depositate e conservate, con le idonee misure di sicurezza, presso l'Ufficio comunale competente.

La dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) può essere altresì depositata anche o esclusivamente presso Notaio o altro fiduciario. Tale eventualità dovrà essere dichiarata in sede di istanza di iscrizione nell'apposito Registro.

3. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di controllare, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal beneficiario; l'interessato dichiarante può, inoltre, autorizzare l'ufficio a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti, l'esistenza di dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari. L'Ufficio comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia dell'istanza- dichiarazione ricevuta dal cittadino.

I fiduciari potranno ottenere la loro cancellazione dal Registro previa dichiarazione controfirmata dall'interessato.

ART. 4 MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO - INFORMAZIONE E MODULISTICA

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro.
2. L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del registro su supporto cartaceo e/o informatico, secondo modalità e criteri determinati dal Direttore Generale con apposite disposizioni operative.
3. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. All'istanza-dichiarazione e alle eventuali buste allegate contenenti la DAT vengono attribuite lo stesso numero annotato sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (se presso il Notaio e/o presso il Comune e/o presso altro fiduciario) e il nominativo del/dei fiduciari.
4. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate o modificate in qualunque momento.
5. Il funzionario accettante la Dichiarazione non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) o testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della Dichiarazione stessa.
6. Dell'attivazione del servizio e della relativa modulistica viene data ampia informazione e diffusione attraverso il servizio Urp, per mezzo di pubblicazione sul sito dell'ente e /o sul notiziario comunale.